

Regolamento recante la disciplina delle Operazioni con parti Correlate di Olidata S.p.A.

Indice

- 1 Informazioni sul documento
 - 1.1 Scheda del documento
 - 1.2 Premessa
 - 1.3 Mission del documento
- 2 Glossario
- 3 Censimento e Registro delle Parti Correlate
- 4 Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate
- 5 Esenzioni
 - 5.1 Casistica
 - 5.2 Operazioni di importo esiguo
 - 5.3 Operazioni Ordinarie o c.d. Standard
 - 5.4 Operazioni con o tra Società Controllare o Collegate senza “*interessi significativi*”
 - 5.5 Operazioni Urgenti
 - 5.6 Disposizioni comuni a tutti i casi di esenzione
- 6 Delibera delle Operazioni con Parti Correlate
 - 6.1 *Iter* istruttorio
 - 6.2 Parere del Comitato Parti Correlate e presidi equivalenti

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

6.2.1. Parere del Comitato Parti Correlate

6.2.2 Presidi equivalenti (correlazione dei membri del Comitato)

6.3 *Iter* Deliberativo

6.3.1 Operazioni di Minore Rilevanza

6.3.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

6.4 Delibere Quadro

6.5 Operazioni compiute tramite Società Controllate

6.6 Funzioni di controllo

7 Flussi informativi sulle operazioni concluse

7.1 Flussi informativi interni

7.2 Flussi informativi esterni: informazioni al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

8 Revisione Regolamento

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

1 Informazioni sul documento

1.1 Scheda del documento

Tipologia Documento	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento e procedure operative
Principale normativa interna di Olidata S.p.A collegata (in seguito, <i>breviter</i> , anche “Olidata” o “Società”)	<ul style="list-style-type: none"> Statuto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>ex</i> D.Lgs. 231/2001 Codice Etico Organigramma aziendale Regolamento Comitato Parti Correlate
Funzione Proponente	<ul style="list-style-type: none"> Ufficio legale
Funzione Approvante	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di Amministrazione (in seguito, <i>breviter</i>, anche “CdA” o “Board”)

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

Funzione Emanante	<ul style="list-style-type: none"> • Ordine di Servizio dell'Amministratore Delegato
Modalità di pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Intranet aziendale

1.2 Premessa

Il presente Regolamento (in seguito, *breviter*, il “Regolamento”) è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Olidata, nonché periodicamente aggiornato, ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e dell’art. 4, commi 1 e 3, del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di OPC, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e ss.mm.ii. (in seguito, *breviter*, il “Reg. OPC”).

A tal proposito, il Reg. OPC stabilisce che *“Le delibere sulle procedure e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente”*.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

1.3 Mission del documento

Il Regolamento ha la finalità di definire, sulla base dei principi indicati nel Reg. OPC, regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (in seguito, *breviter*, il “OPC”) poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Il presente testo costituisce parte essenziale del generale Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e del Modello Organizzativo di Olidata di cui al D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001.

Il Regolamento vale come istruzione impartita da Olidata alle proprie società controllate *ex art.* 114, comma 2, del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e ss.mm.ii., in seguito *breviter*, “TUF”).

2 Glossario

Nel Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- Comitato Parti Correlate o Comitato: Comitato, anche appositamente istituito, nominato dal Consiglio di Amministrazione, composto da soli amministratori non esecutivi, tutti indipendenti, tra i quali viene individuato il Presidente, ai sensi dell’art. 3.2.2 del Regolamento del Comitato parti Correlate di Olidata;
- Controllo: come definito dai Principi Contabili Internazionali richiamati dall’Appendice al Reg. OPC (in seguito, *breviter*, “Allegato A”);
- Controllo Congiunto: come definito dai Principi Contabili Internazionali richiamati dall’Appendice al Reg. OPC (“Allegato A”);
- Dirigenti con Responsabilità Strategiche: il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i responsabili delle unità organizzative a diretto riporto del vertice aziendale e quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della entità, compresi gli amministratori dell'entità stessa, in linea con i Principi Contabili Internazionali richiamati dall'Appendice al Reg. OPC ("Allegato A");

- **Influenza Notevole:** come definita dai Principi Contabili Internazionali richiamati dall'Appendice al Reg. OPC ("Allegato A");
- **Interessi Significativi:** ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Reg. OPC si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le controllate o collegate di Olidata che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestionali della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra Parte Correlata alla Società;
- **Operazione con Parte Correlata o Operazione:** qualunque operazione effettuata da Olidata direttamente o per il tramite di Società Controllate che comporti trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano inoltre, OPC le operazioni definite come tali dai Principi Contabili Internazionali richiamati dall'Appendice al Reg. OPC ("Allegato A");
- **Operazione di maggiore rilevanza:** in conformità di quanto previsto dall'Allegato 3 al Reg. OPC, l'Operazione con Parte Correlata in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabile a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:
 - a) **indice di rilevanza del controvalore:** che è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato alla data dell'operazione, in conformità ai Principi Contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: *i*) in caso di acquisizioni è il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; *ii*) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività diverse dall'acquisizione di una partecipazione, il valore del numeratore è: *i*) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; *ii*) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti;
- **Operazioni di minore rilevanza:** l'Operazione con Parte Correlata diversa da quella di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo;

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

- Parti Correlate: i soggetti e le operazioni definiti come tali dai Principi Contabili Internazionali richiamati dall'Appendice al Reg. OPC ("Allegato A"). In particolare, trattasi:

“Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);

(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

- *Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]”;*
- Principi Contabili Internazionali: i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, *pro tempore* applicabili;
- Referente all'accesso: soggetto abilitato all'accesso al Registro delle Parti Correlate di Olidata. Ciascuna società del Gruppo Olidata nomina un proprio Referente all'accesso;
- Responsabile dell'Operazione: il soggetto che, in base al sistema delle deleghe, ha la responsabilità in merito al compimento di una determinata operazione ovvero, nei casi in cui il soggetto o l'organo deliberante sia l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione, il Responsabile dell'Unità Organizzativa che cura l'istruttoria dell'operazione;
- Società Controllata: un'entità anche senza personalità giuridica come nel caso di una società di persone, sottoposta al Controllo o al Controllo Congiunto di un'altra entità;
- Società Collegata: un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole, ma non il Controllo o il Controllo Congiunto;

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

- Società Interamente Controllata: un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, con la quale intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche Indiretto;
- Stretti familiari: come definiti dai Principi Contabili Internazionali richiamati dall'Appendice al Reg. OPC ("Allegato A");
- Ufficio Legale: unità organizzativa di Olidata cui è demandata, in merito alla gestione delle OPC, il censimento delle Parti Correlate e l'identificazione delle OPC;
- Unità organizzativa: ciascuna componente della Struttura organizzativa, indipendentemente dal ruolo gerarchico, dal peso e dalla complessità della posizione.

3 Censimento e Registro delle Parti Correlate

Nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, Olidata censisce le Parti Correlate iscrivendo le stesse in un apposito Registro, periodicamente aggiornato al fine di assicurare il costante monitoraggio della situazione in essere, anche a beneficio delle Società Controllate (in seguito, *breviter*, il "Registro").

La gestione e l'aggiornamento del Registro competono all'Ufficio Legale di Olidata, che si avvale del supporto delle altre Unità Organizzative della Società per quanto di rispettiva pertinenza, delle Segreterie del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza, nonché delle competenti Unità Organizzative delle Società del Gruppo Olidata.

A tal fine, per quanto di rispettiva competenza, le suddette Unità Organizzative o Segreterie, secondo quanto previsto dagli specifici flussi informativi e dalle procedure operative in essere nell'ambito del Gruppo, sono tenute a comunicare tempestivamente all'Ufficio Legale di Olidata le circostanze sopravvenute di cui siano venute a conoscenza e che possano, comunque, incidere o influire sulla qualifica di Parte Correlata, ovvero sui relativi elementi identificativi.

Il Registro, con i relativi aggiornamenti, è messo a disposizione, per il tramite del Referente all'accesso, delle Unità Organizzative di Olidata, nonché delle Società del Gruppo e dalle stesse

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

utilizzato per la verifica della sussistenza o meno di una OPC rilevante ai fini della procedura disciplinata dal Regolamento.

L'Ufficio Legale provvede semestralmente all'aggiornamento del Registro, che si compone di due sezioni:

- persone giuridiche;
- persone fisiche e soggetti a esse correlati.

L'aggiornamento del Registro relativo alle Persone giuridiche è effettuato, tenuto conto:

- delle anagrafiche delle partecipazioni societarie dirette e indirette;
- delle comunicazioni che le Società Controllate e Collegate di Olidata inviano alla medesima circa eventuali atti di disposizione e di acquisto di partecipazioni in altre società, che determinino una variazione del loro rispettivo perimetro di consolidamento e/o l'acquisto o la perdita di un'influenza notevole.

L'aggiornamento del Registro relativo alle Persone Fisiche è effettuato semestralmente. In particolare, l'Ufficio Legale di Olidata invia rispettivamente ai dipendenti ed ai membri degli organi sociali di Olidata (CdA, Collegio Sindacale e ODV) che rientrano nella nozione di Dirigente con Responsabilità Strategiche, la Dichiarazione in materia di parti correlate, *i.e.* “*Modello di dichiarazione in materia di Parti Correlate*” (in seguito, *breviter*, “Allegato B”), richiedendone la compilazione e la sottoscrizione ovvero la conferma o rettifica via e-mail delle informazioni già fornite in precedenza.

Inoltre, semestralmente, l'Ufficio Legale di Olidata invia alle società da essa direttamente e indirettamente controllate la Dichiarazione in materia di parti correlate (Allegato B), richiedendone la compilazione e la sottoscrizione ovvero la conferma o rettifica via e-mail delle informazioni già fornite in precedenza.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

Dunque, in estrema sintesi, l'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate, a cura dell'Ufficio Legale, avviene:

- con cadenza semestrale;
- ad evento, sulla base delle comunicazioni che le persone fisiche identificate come Parti Correlate sono tenute ad inviare tempestivamente nel caso di variazioni delle informazioni precedentemente rese;
- ad evento, sulla base delle comunicazioni delle Società Controllate da Olidata ricevute dalle strutture competenti, relative a eventuali atti di disposizione e di acquisto di partecipazioni in altre società che determinano una variazione del loro rispettivo perimetro di consolidamento e/o l'acquisto e la perdita di un'Influenza Notevole.

I soggetti qualificabili come Parti Correlate ai sensi della disciplina vigente sono tenuti a cooperare con Olidata, al fine di consentire alla stessa un censimento corretto e completo delle Parti Correlate.

È, comunque, cura delle Parti Correlate informare Olidata tempestivamente di ogni eventuale aggiornamento relativo alle dichiarazioni rilasciate in merito ad esse stesse e ai propri familiari, e in ogni caso entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento di modifica.

Olidata rende edotti i soggetti qualificabili come Parti Correlate circa i propri doveri e i relativi profili di responsabilità mediante diffusione del presente Regolamento.

L'elenco delle Parti Correlate è messo a disposizione delle Società Controllate da Olidata.

4 Identificazione delle OPC

Al momento dell'avvio di qualsiasi operazione o in caso di modifica delle condizioni di un'operazione già approvata, il Responsabile dell'Operazione, anche tramite il soggetto da lui delegato all'istruttoria, verifica preliminarmente:

- l'eventuale sussistenza di una correlazione con la controparte dell'operazione, sulla base delle definizioni contenute nel presente Regolamento e delle risultanze del Registro;

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

- l'eventuale ricorrenza delle cause di esenzione previste dal Regolamento;
- la classificazione dell'operazione come Operazione di minore o maggiore rilevanza, sulla base delle definizioni contenute nel Regolamento.

L'Ufficio Legale, su richiesta del Responsabile dell'Operazione, esamina i casi in cui risulti controversa:

- l'individuazione di una Parte Correlata, in base alla definizione contenuta nei Principi Contabili Internazionali;
- la natura ordinaria dell'Operazione, in base alla definizione contenuta nel paragrafo 5.3 (Operazioni ordinarie).

Nel caso in cui, anche all'esito del suddetto esame, l'individuazione di una Parte Correlata o la natura ordinaria dell'Operazione rimanga controversa, la valutazione è rimessa dall'Ufficio Legale al Comitato Parti Correlate.

Qualora sussistano le cause di esenzione di cui al presente Regolamento, il Responsabile dell'Operazione:

- redige e archivia una specifica nota interna, riportante le caratteristiche dell'operazione e la relativa causa di esenzione;
- cura i flussi informativi di cui al successivo paragrafo 7 (Flussi Informativi sulle Operazioni concluse).

Per le operazioni che richiedano l'espletamento di aste, gare d'appalto o altre procedure competitive che non rientrino in una delle cause di esenzione previste dal paragrafo 5 del Regolamento (Esenzioni), le verifiche dovranno essere compiute già in fase di predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione o all'indizione della procedura competitiva.

5 Esenzioni

5.1 Casistica

Le disposizioni relative agli *iter* istruttori e deliberativi di cui al Regolamento non trovano applicazione nelle seguenti casistiche:

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

- a. deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- b. deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- c. deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, laddove sia stato preventivamente coinvolto il Comitato Nomine e Remunerazioni;
- d. deliberazioni in materia di remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche (diversi dagli Amministratori e dai membri del Collegio Sindacale), a condizione che:
 - i)* la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - ii)* nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii)* la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- f. operazioni da realizzare sulla base di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza;
- g. operazioni di importo esiguo, ai sensi del paragrafo 5.2 del Regolamento;
- h. operazioni ordinarie, ai sensi del paragrafo 5.3 del Regolamento;
- i. operazioni urgenti, ai sensi del paragrafo 5.5 del Regolamento;
- j. operazioni compiute con o tra Società Interamente Controllate;
- k. operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, qualora nelle Società Controllate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi, come definiti nel Regolamento, di altre Parti Correlate;
- l. operazioni compiute con Società Collegate, qualora nelle Società Collegate non vi siano interessi significativi, come definiti dal Regolamento, di altre Parti Correlate;

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

m. operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- agli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 cod. civ.;
- scissioni in senso stretto con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 cod. civ.

5.2 Operazioni di importo esiguo

Le disposizioni relative agli *iter* istruttori e deliberativi di cui al presente Regolamento non si applicano alle seguenti OPC, di importo esiguo:

- a) le OPC con componenti degli organi di amministrazione e controllo o dirigenti con responsabilità strategiche di Olidata, ovvero con un loro stretto familiare o con un'entità controllata o controllata congiuntamente da uno dei predetti soggetti, il cui valore non superi Euro 100.000;
- b) le altre Operazioni Parti Correlate il cui valore non superi Euro 1.000.000.

5.3 Operazioni Ordinarie o c.d. Standard

Le disposizioni relative agli *iter* istruttori e deliberativi previsti dal presente Regolamento non si applicano nel caso di Operazioni Ordinarie (anche "Standard"), intendendosi per esse le operazioni che, cumulativamente:

1. rientrano nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria¹; e
2. sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

¹ Ai sensi del paragrafo 3 della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010, un'operazione è "ordinaria" allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l'operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa. In secondo luogo, la medesima operazione deve altresì rientrare nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria. Per attività operativa si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di investimento o finanziarie. Nell'identificazione dell'ordinario esercizio, occorre tenere conto inoltre di oggetto, ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte e tempistica.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

In ogni caso, in relazione alle OPC Standard di Maggiore Rilevanza, la Società adempie ai seguenti obblighi informativi:

- i* comunica alla Consob e al Comitato Parti Correlate la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esenzione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia Ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione o, qualora l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso ovvero, nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Quanto precede, anche al fine di consentire il controllo con cadenza almeno trimestrale, da parte del Comitato Parti Correlate, sulla corretta applicazione dell'esenzione in parola, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. e-bis, punto (ii) del Reg. OPC;

- ii* indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni al pubblico sulle relazioni finanziarie previste dall'art. 5, comma 8, del Reg. OPC², quali tra le OPC soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione.

5.4 Operazioni con o tra Società Controllate o Collegate senza “interessi significativi”³

² Art. 5, comma 8, del Reg. OPC: “*le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale: a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento; b) sulle altre eventuali singole OPC, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società; c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.*”

³Ai sensi del paragrafo 21 della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010: “*la significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione discrezionale delle società tenute all'applicazione del Regolamento secondo i criteri generali indicati nelle procedure. In tale contesto, le società possono trarre indicazioni dagli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e altre parti correlate della società, dall'altro*”.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

Le disposizioni relative agli iter istruttori e deliberativi previsti dal Regolamento non si applicano nel caso di operazioni con o tra società controllate e/o collegate qualora sussistano “*interessi significativi*” di altre Parti Correlate della Società.

A tal fine, si ritengono “*significativi*” quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le Controllate o Collegate di Olidata che siano controparti di una determinata Operazione con Parti Correlate, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestionali della Società, della Controllata o della Collegata al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice un’altra Parte Correlata alla Società. Ad esempio, possono considerarsi sussistenti “*interessi significativi*” qualora:

- a. esista un significativo credito, nei confronti di una Società Controllata, in capo all’Amministratore Delegato della Società, che possa incentivare la conclusione di operazioni che consentano un rafforzamento patrimoniale della Società Controllata, pur non vantaggiose per la Società;
- b. le società parti dell’operazione condividano uno o più Consiglieri o Dirigenti con responsabilità strategiche, e tali soggetti beneficino di piani d’incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Collegate con le quali l’operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall’andamento della Controllata o Collegata (ivi inclusi i citati piani d’incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del Consigliere o del Soggetto con Responsabilità Strategiche;
- c. la società controllata o collegata parte dell’operazione sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società e il peso effettivo di tale partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata. Qualora alla partecipazione nella Parte Correlata si

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

6.5 Operazioni urgenti⁴

Qualora espressamente consentito dallo Statuto di Olidata, le disposizioni relative agli *iter* istruttori e deliberativi previsti dal Regolamento non si applicano alle Operazioni caratterizzate da urgenza nel caso di:

A) OPC non di competenza dell'assemblea, né oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea, alle seguenti condizioni:

- (i)** per le OPC di Maggiore Rilevanza, rimangono fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Reg. OPC e la competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione;
- (ii)** qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso in cui egli non sia un amministratore indipendente non correlato, anche il presidente del Comitato Parti Correlate (ovvero altro amministratore indipendente, preventivamente designato, a cui sia attribuito il potere di convocare riunioni tra soli amministratori indipendenti), deve essere tempestivamente informato delle ragioni di urgenza dell'operazione e comunque prima del compimento della stessa;

⁴ Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Reg. OPC: “ *Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, applicabili alle operazioni di maggiore rilevanza, le OPC siano concluse in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 e dalle altre previsioni dell'articolo 8 e dell'Allegato 2, a condizione che:*

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;*
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;*
- c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;*
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1;*
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati”.*

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

- (iii) le OPC devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
 - (iv) l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (iii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
 - (v) l'organo di controllo (Collegio Sindacale) deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (vi) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iv) e (v) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto (iii) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (i.e., "Regolamento Emittenti"). Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento Consob;
 - (vii) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto (iii) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati;
- (B)** OPC di competenza dell'Assemblea, o che devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'Assemblea:
- (i) ricorrenza di "*casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali*", per tali intendendosi, a titolo esemplificativo:
 - casi di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
 - situazioni in cui la Società è soggetta a procedure concorsuali o situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Società o dal suo revisore;
 - situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare, in tempi brevi (secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea) in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei sopra richiamati artt. 2446 e 2447 cod. civ.;

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

- (ii) che l'organo tenuto a convocare l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (iii) che l'organo di controllo (Collegio Sindacale) riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv) che la relazione e le valutazioni di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono siano messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere altresì contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento Consob;
- (v) se le valutazioni dell'organo di controllo (Collegio Sindacale) di cui al punto (iii) che precede sono negative, che l'assemblea deliberi secondo il meccanismo del c.d. whitewash di cui al combinato disposto degli artt. 8, comma 2, e 11, comma 3, del Reg. OPC;
- (vi) se le valutazioni sono positive, che entro il giorno successivo a quello dell'assemblea siano messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

6.6 Disposizioni comuni a tutti i casi di Esenzione

Nelle ipotesi di Esenzione di cui ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 si precisa che:

- a) le ipotesi di esenzione trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle OPC compiute tramite società controllate;
- b) le OPC di Maggiore Rilevanza ritenute esenti ai sensi delle disposizioni previste nel presente paragrafo 5 devono essere comunicate al Comitato Parti Correlate entro 30 giorni dalla conclusione di ogni semestre di esercizio;
- c) fermo restando quanto indicato ai punti che precedono, si rimanda, in ogni caso, ai casi di esclusione previsti dagli articoli 13 e 14 del Reg. OPC, ove applicabili.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

6 Delibera delle OPC

6.1 Iter istruttorio

Ai fini dell'acquisizione del parere del Comitato Parti Correlate, le informazioni da fornire preventivamente al Comitato - sia per le Operazioni di Minore Rilevanza, sia per le Operazioni di Maggiore Rilevanza - devono comprendere almeno i seguenti elementi:

- controparte;
- natura della correlazione (*i.e.*, motivazione per la quale l'Operazione è da ritenersi con Parte Correlata);
- tipologia di Operazione (*i.e.*, se si tratta di Operazione di maggiore o minore rilevanza) e i relativi elementi a supporto;
- modalità di esecuzione dell'Operazione,
- termini e condizioni, temporali ed economiche, per l'esecuzione dell'Operazione. Qualora le condizioni dell'Operazione siano ritenute equivalenti alle Condizioni di mercato o standard, come definite all'articolo 5.3 del Regolamento (Operazioni ordinarie), devono essere forniti oggettivi elementi di riscontro. Ove le condizioni dell'Operazione non siano ritenute equivalenti alle Condizioni di mercato o standard, devono essere forniti idonei elementi che supportino le ragioni dello scostamento dalle suddette Condizioni:
- motivazioni sottese all'Operazione e convenienza per la Società e/o per il Gruppo;
- procedimento valutativo seguito nella fase istruttorio. Ove il Comitato si sia avvalso di esperti per la valutazione della operazione, devono essere indicati i metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità dell'eventuale corrispettivo, nonché le eventuali criticità da essi segnalate;
- impatto economico, patrimoniale e finanziario dell'Operazione;

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

- eventuali rischi per la Società derivanti dalla realizzazione dell'Operazione.

6.2 Parere del Comitato Parti Correlate e presidi equivalenti

6.2.1 Parere del Comitato Parti Correlate

Il Comitato Parti Correlate esprime il proprio parere preventivo, motivato e non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Ai fini delle proprie valutazioni, il Comitato può avvalersi di esperti indipendenti da esso nominati a spese della Società previa verifica dell'indipendenza e tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli stessi esperti indipendenti e:

- i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società;
- ii) Olidata, le Società da questa Controllate, le Società sottoposte a comune controllo, nonché gli Amministratori delle predelle Società.

In tal caso il Comitato dovrà precisare le relazioni prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio di indipendenza.

Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

Il parere del Comitato:

- è acquisito, anche in via telematica o ad esito di una riunione tenuta in audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di ricevere, trasmettere e visionare documenti, nonché di interloquire e confrontarsi reciprocamente. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato Parti Correlate.
- deve essere corredato da idonea documentazione a supporto delle verifiche effettuate;

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

- ove sia negativo o condizionato a rilievi, deve fornire obiettivi, ragionevoli e puntuali elementi di riscontro:
- deve essere fornito all'organo competente a deliberare l'operazione in tempo utile per l'adozione della medesima delibera:
- una volta formalizzato per iscritto, deve essere allegato al verbale della relativa riunione del Comitato e inserito nel libro delle adunanze del Comitato Parti Correlate, tenuto presso la Società, e sottoscritto dal Presidente del Comitato

6.2.2 Presidi equivalenti (correlazione dei membri del Comitato)

Ove uno o più membri del Comitato Parti Correlate risultino correlati in una Operazione:

- i componenti del Comitato provvedono a dare tempestiva comunicazione scritta all'Amministratore Delegato, all'Ufficio Legale e al Responsabile dell'Operazione dell'esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione in relazione all'Operazione:
- per l'acquisizione del parere del Comitato si procederà come segue:
 - a) nel caso in cui sia correlato uno dei componenti del Comitato Parti Correlate, quest'ultimo sarà tenuto a non partecipare ai lavori del Comitato e il parere dovrà essere reso all'unanimità dagli altri due componenti non correlati;
 - b) nel caso in cui siano correlati due o più componenti del Comitato Parti Correlate, il parere sarà reso dal Collegio Sindacale. Qualora la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale sia correlata, il parere sarà reso da un esperto indipendente designato dal Consiglio di Amministrazione;
- il parere del Comitato Parti Correlate darà atto di tali eventuali situazioni di correlazione.

In presenza di un parere negativo, condizionato, o con rilievi, si applicano, in quanto compatibili, i successivi paragrafi 6.3 o 6.4 del Regolamento.

6.3 Iter deliberativo

6.3.1 Operazioni di Minore Rilevanza

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

Le Operazioni di Minore Rilevanza sono approvate, previo parere del Comitato Parti Correlate, in conformità a quanto previsto dal sistema di deleghe vigente.

A fronte di parere condizionato, con rilievi, ovvero negativo del Comitato Parti Correlate, il soggetto competente può decidere di:

- non procedere con l'Operazione, oppure
- procedere comunque all'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione, in tale circostanza ferma l'efficacia dell'Operazione, il soggetto competente fornisce una specifica informativa alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione, contenente:
 - un'analitica motivazione delle ragioni per cui l'Operazione è stata comunque approvata e/o eseguita;
 - un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Parti Correlate.

6.3.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono sempre deliberate, previo parere del Comitato Parti Correlate, dal Consiglio di Amministrazione.

La documentazione a supporto del Consiglio di Amministrazione deve fornire adeguata motivazione relativamente ai seguenti elementi:

- opportunità e convenienza economica dell'Operazione per Olidata;
- correttezza sostanziale e procedurale delle modalità di esecuzione dell'Operazione e delle condizioni applicate;
- ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

A fronte di parere condizionato, con rilievi ovvero negativo del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione può decidere:

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

- di non procedere con l'approvazione dell'Operazione, oppure;
- di procedere comunque all'approvazione dell'Operazione. In tale circostanza, ferma l'efficacia dell'Operazione, il Consiglio di Amministrazione fornisce una specifica informativa alla prima Assemblea dei Soci utile, contenente:
 - un'analitica motivazione delle ragioni per cui l'Operazione è stata comunque approvata e/o eseguita;
 - un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Parti Correlate.

In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza realizzate dalla Società o anche da una sua Società Controllata, la Società predispone (ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF) un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Reg. OPC (Allegato C).

Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 7.1 relativamente ai flussi informativi verso l'Assemblea per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

6.4 Delibere Quadro

Le Delibere che riguardano Operazioni Omogenee da concludere con una determinata categoria di Parti Correlate ovvero con una singola Parte Correlata (Delibere quadro) sono adottate in conformità agli iter istruttori e deliberativi previsti dal paragrafo 6 (Delibera delle OPC) del Regolamento, tenuto conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della Delibera Quadro, considerate cumulativamente.

Per l'adozione della Delibera quadro non trova applicazione il paragrafo 5 (Esenzioni), fatta eccezione per le esenzioni di cui al paragrafo 5.1, lettere (i) (Operazioni urgenti), (j) (Operazioni compiute con o tra Società Interamente Controllate), (k) (Operazioni con o tra Società Controllate) e (l) (Operazioni con Società Collegate), che trovano comunque applicazione.

In ogni caso, le Delibere quadro devono:

- riferirsi a operazioni sufficientemente determinate;
- riportare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

Alle singole OPC concluse in attuazione di una Delibera Quadro non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 6 (Delibera OPC) del Regolamento.

6.5 Operazioni compiute tramite Società Controllate

Alle Operazioni compiute tramite Società Controllate si applicano, in quanto compatibili, il paragrafo 5 (Esenzioni) e il paragrafo 6 (Delibera OPC) del Regolamento.

Le Società Controllate forniscono a Olidata tutte le necessarie informazioni per le finalità informative previste dal presente Regolamento.

6.6 Funzioni di controllo

Con riferimento ai compiti riservati in materia alle Funzioni di Controllo interno:

- la Funzione Compliance valuta, secondo un approccio basato sul rischio, l'esistenza di presidi idonei ad assicurare il rispetto delle previsioni di cui al Regolamento;
- la Funzione Internal Audit - nell'ambito degli interventi di audit che prevedono verifiche sul processo istruttorio e deliberativo di specifiche operazioni, anche relative alla corretta applicazione del Regolamento - valuta, fra gli altri, l'efficacia dei controlli previsti sul suddetto processo. Le valutazioni riguardano altresì gli elementi di riscontro in base ai quali le operazioni sono state dichiarate esenti.

Le strutture stesse forniscono inoltre un'informativa specifica nell'ambito della propria reportistica periodica agli Organi Sociali sulla valutazione dei relativi controlli.

7 Flussi informativi sulle operazioni concluse

7.1 Flussi informativi interni

Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis TUF, le informazioni periodiche trimestrali sulle OPC di Minore Rilevanza, OPC di Maggiore Rilevanza e Operazioni omogenee di cui alle Delibere Quadro (di cui ai paragrafi 6.3.1, 6.3.2 e 6.4) sono fornite al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del Regolamento ai principi generali indicati nel Reg. OPC, nonché sulla sua osservanza, e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 153 TUF.

Il Responsabile dell'Operazione, con decorrenza da gennaio di ciascun anno, trasmette al Comitato Parti Correlate una specifica informativa:

- in merito all'esecuzione di ciascuna Delibera quadro nel periodo di riferimento con cadenza almeno trimestrale;
- in merito alle Operazioni Ordinarie o Urgenti effettuate nel periodo di riferimento, con cadenza almeno quadrimestrale.
- Nella predetta informativa il Responsabile dell'Operazione fornisce, fra gli altri, evidenza:
 - delle ragioni della correlazione con le controparti;
 - della natura e delle principali condizioni delle Operazioni perfezionate nel periodo di riferimento;
 - delle motivazioni per le quali le Operazioni sono state qualificate come Ordinarie o Urgenti.

7.2 Flussi informativi esterni: informazioni al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

Con riferimento alle informazioni al pubblico sulle OPC, la Società si attiene alle disposizioni previste dall'articolo 5 del Reg. OPC.

8 Revisione Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione della presente procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche della presente procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Parti Correlate.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

Si allegano al presente Regolamento:

- A) Appendice al Reg. OPC;
- B) Modello di dichiarazione in materia di Parti Correlate;
- C) Documento Informativo coincidente con l'Allegato 4 del Reg. OPC.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

Appendice**DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI****1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali**

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(*a*) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (*i*) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (*ii*) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (*iii*) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(*b*) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (*i*) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (*ii*) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (*iii*) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (*iv*) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (*v*) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (*vi*) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (*a*);
- (*vii*) una persona identificata al punto (*a*)(*i*) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (*viii*) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'*operazione con una parte correlata* è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]⁵⁷.

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

⁵⁷ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Allegato B

Modello di dichiarazione in materia di Parti Correlate

Spett.le
Olidata S.p.A.
Via Giulio Vincenzo Bona, 120
00155 Roma RM

Il/La sottoscritto/a, nato/a a
....., il, codice fiscale
....., con riferimento alla carica di
..... di Olidata S.p.A. (“Olidata”),

considerato che

- ai sensi del Regolamento recante la disciplina delle Operazioni con parti Correlate approvato dal Consiglio di Amministrazione in data -----, Olidata è tenuta a individuare e censire le parti a essa correlate e a fornire l’elenco delle parti correlate alle società da essa controllate;
- ai sensi dell’art. 4, comma 8, del Regolamento Consob in materia di parti correlate (Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, ss.mm.ii., il “Regolamento Consob”), Olidata ha l’obbligo di fornire alle società con azioni quotate da essa controllate le informazioni necessarie affinché queste ultime possano, a loro volta identificare, le proprie parti correlate e di comunicare in modo tempestivo eventuali aggiornamenti;
- sono da considerarsi parti correlate anche i “Dirigenti con responsabilità strategiche”, nell’ambito dei quali sono annoverati anche gli amministratori e i sindaci effettivi, e gli eventuali stretti familiari e le entità sottoposte a controllo o controllo congiunto;

in qualità di Dirigente con responsabilità strategiche di Olidata,

DICHIARA

di non esercitare il controllo o il controllo congiunto su alcuna società o entità;

oppure

di esercitare il controllo o il controllo congiunto nelle sotto elencate società o entità:

Società/Entità	Sede Legale	Codice Fiscale	Grado di relazione (<i>es. controllo o controllo congiunto</i>)

che i suoi stretti familiari¹ sono:

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Grado di parentela

che i suoi stretti familiari **non esercitano** il controllo o il controllo congiunto su alcuna società o entità;

oppure

che i suoi stretti familiari **esercitano** il controllo o il controllo congiunto nelle sotto elencate società o entità:

Società/Entità	Sede Legale	Codice Fiscale	Grado di relazione (<i>es. controllo o controllo congiunto,</i>)

¹ Ai sensi dello IAS 24, par. 9, si considerano “stretti familiari” di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi includono: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona, (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona e (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni eventuale futura variazione delle informazioni qui fornite.

.....

(Luogo e data)

Il Dichiarante

.....

(adempimenti in materia di trattamento dei dati personali)

Allegato 4

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, “le società”) pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall’articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all’operazione

- 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione.
- 2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’operazione.
- 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell’operazione. Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un’analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l’eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
 - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
 - le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l’indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell’esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti⁵⁴;
 - i termini e l’oggetto del mandato conferito agli esperti;
 - i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi

⁵⁴ Trattino così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

dell'articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, **previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019⁵⁵**.
- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento

⁵⁵ Paragrafo così modificato con delibera n. 22144 del 22.12.2021 che ha sostituito le parole: "previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE" con le parole: "previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019".

informativo o pubblicati sul sito internet della società⁵⁶.

- 2.9.** Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

⁵⁶ Paragrafo così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel secondo periodo, dopo le parole: “ovvero si sono astenuti, specificando” ha inserito le parole: “in modo dettagliato”.